Firmato Da: CIUFFI MARIA ROSARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serialii: 1d2d0b34293da4f419e629c41c4345b7

PROCEDIMENTO UNITARIO 109/23 SENTENTA N. 44/2023 REPERTURIO N. 65/2023

LIQUIDA HONE CONTROLLATA
N. 5/2023



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Cassino

Liquidazione del patrimonio n. 109-1/2023

II GIUDICE DESIGNATO

letta la proposta di liquidazione del patrimonio *ex* art. 268 del CCII depositata da Corona Antonella, nata a Roma (RM) il 25/02/1961, (C.F. CRNNNL61B65H501L) e residente in C.da Bove snc, nel comune di Arpino (FR) e letti i successivi chiarimenti;

rilevato che la proposta è stata depositata da soggetto non assoggettato, né assoggettabile, a procedure concorsuali maggiori;

rilevato che la ricorrente mai ha fatto ricorso alle procedure di composizione concordata della crisi:

rilevato che lo stato di sovraindebitamento (la perdurante situazione di squilibrio fra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile per farvi fronte) e la incapacità della debitrice di far fronte alle proprie obbligazioni è evidente: a fronte di un reddito mensile di Euro 2770,00, per una famiglia di cinque persone con bisogni speciali, infatti, sono registrabili debiti per almeno Euro 283.439,68 di cui euro 260.000,00 verso banche e il resto verso l'erario (in realtà il debito verso l'erario è ben piu' alto ma si asserisce che per il maggior importo il credito sarebbe prescritto) a fronte di un patrimonio liquidabile di circa € 50.000,00, casa di abitazione oggi sottoposta ad espropriazione, mentre non vi sarebbe alcuna quota di reddito a disposizione dei creditori tenuto conto che il reddito



percepito dalla istante è di circa euro 800,00 mensili, appena sufficiente per il proprio mantenimento (convivono con la donna il compagno e il figlio di quarant'anni allo stato privi di reddito secondo quanto affermato e parzialmente documentato);

rilevato che il programma non prevede limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo;

rilevato che risultano sussistenti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 del CCII e che la documentazione prodotta consente la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della ricorrente;

rilevato che è stata prodotta la documentazione richiesta dalla legge;
rilevato che la proposta è stata "attestata" da un soggetto nominato dal Tribunale;
rilevato che non risultano compiuti atti in frode ai creditori;

ha emesso la seguente

SENTENZA

Ai sensi dell'art. 268 e ss del Codice della Crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento anche imprenditore e per il quale non ricorrono le condizioni di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

preso atto che in conformità al disposto normativo: a) la proposta è stata presentata all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente; b) risulta, in atti, la ricostruzione della posizione fiscale della ricorrente e l'assenza di contenziosi pendenti con il fisco; c) è stato depositato l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e degli atti



di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; d) è stato depositato l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia dei ricorrenti.

L'organismo attestatore, inoltre, ha prodotto una relazione particolareggiata (Trib. Torino, 15 gennaio 2014), nella quale risultano indicate: a) le cause dell'indebitamento; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità dei ricorrenti negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione di eventuali atti del debitore impugnati; e) il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

rilevato che la proposta è stata depositata da debitore non assoggettato, né assoggettabile, a procedure concorsuali di impresa, trattandosi di privati lavoratori subordinati;

rilevato che la ricorrente mai ha fatto ricorso alle procedure di composizione concordata della crisi (l'accordo con i creditori non era omologato per mancato raggiungimento delle maggioranze);

rilevato che lo stato di sovraindebitamento (la perdurante situazione di squilibrio fra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile per farvi fronte) e la incapacità dei debitori di far fronte alle loro obbligazioni è evidente: a fronte di un reddito mensile di Euro 800,00 circa, infatti, sono registrabili debiti per almeno Euro 280000,00, con diversi creditori e un patrimonio liquidabile di circa € 50.000,00, oltre al reddito da lavoro impiegato per le esigenze primarie della famiglia;

Preso atto che la relazione particolareggiata dell'attestatore indica: a) le cause dell'indebitamento, riassumibili in vicissitudini economiche legate alla perdita del lavoro



e quindi al non essere riuscita piu' a trovare un impiego di pari livello oltre che a vicissitudini familiari (il divorzio, la perdita del lavoro del nuovo compagno e lo stato di disoccupazione del figlio) e che la soluzione proposta (acquisto da parte del fratello della ricorrente, Alessandro Corona, ha formulato proposta irrevocabile di acquisto fino al 31 marzo 2024 dell'abitazione al prezzo di euro 47000,00, prezzo in linea con il prezzo raggiunto nella procedura esecutiva);

rilevato che non risultano adottati provvedimenti ostativi e che la documentazione prodotta consente la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della ricorrente:

rilevato che è stata prodotta la documentazione richiesta dalla legge;

rilevato che la proposta è stata "attestata" da un soggetto nominato dall'organismo; preso atto che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 l. cit. ed appare ammissibile;

Il ricorso deve ritenersi accoglibile.

Quanto all'esecuzione si nomina liquidatore il professionista dr. Ciro Lenti che già opera come OCC, che svolgerà, dunque, le ulteriori funzioni di cui alla Legge ai fini dell'attuazione del programma di liquidazione.

Il Liquidatore provvederà agli adempimenti successivi di cui all'art. 270 e ss della medesima legge e piu' nell'immediato curerà gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g).

Il compenso del liquidatore sarà ovviamente a carico della procedura e dovrà essere aggiuntivo rispetto alle somme indicate nel programma.

Nulla sulle spese del giudizio, atteso il carattere non contenzioso del procedimento.

R

P.Q.M.

- 1. Dichiara aperta la liquidazione del patrimonio *ex* art. 268 e ss C.C.I.I. di Corona Antonella, nata a Roma (RM) il 25/02/1961, (C.F. CRNNNL61B65H501L) e residente in C.da Bove snc, nel comune di Arpino (FR);
- 2. Nomina Giudice delegato la dr ssa Maria Rosaria Ciuffi e liquidatore il dr Ciro Lenti;
- 3. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- 4. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
- 5. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- 6. dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
- 7. ordina, stante la presenza di beni immobili, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Dispone

- 8. che, sino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura diverrà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto;
- 9. dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione
 è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della



Firmato Da: CIUFFI MARIA ROSARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serialif: 1d2d0b34293da4f419e629c41c4345b7

liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

10. – dà atto che i beni e i crediti sopravvenuti nei sei anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi; - dà atto che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 270; Si comunichi a cura della Cancelleria al ricorrente e al dr. Ciro Lenti, nella duplice veste di liquidatore e di OCC, che provvederà a notiziare i creditori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 739 c.p.c.

Cassino, 10.12.2023

Il Giudice Designato

Dr. ssa Maria Rosaria Ciuffi